

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA
IL PRESIDENTE

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la legge regionale la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTO** il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e succ. mod.;
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.”*;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *“Norme in materia ambientale”* e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;
- VISTO** l'art.172, D.Lgs. n.152/2006 cit. che, a seguito delle modifiche recate dall'art.7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, al primo comma dispone che *“Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente”*;
- VISTO** che il citato art.172, D.Lgs. n.152/2006, in correlazione con gli adempimenti prescritti al comma 1, dispone al quarto comma che *“Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale”*;
- VISTO** l'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19 che riconosceva all'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), ora soppressa, *“poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.”*;

segue D.P. 527/GAB del 24 febbraio 2021

- VISTO** in particolare, l'art.9, comma 2, della citata legge regionale 16 dicembre 2018, n.19 che, nell'abrogare il citato art.7, l.r. n.19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, prevedendo che *“Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. (...)”*, ivi compresi i poteri sostitutivi;
- VISTA** la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante *“Disciplina in materia di risorse idriche”*;
- VISTO** il D.P.Reg. n.590 del 9 settembre 2020 con il quale, all'art.1, comma 1, alla luce delle premesse ivi contenute, che si qui intendono integralmente richiamate, in attuazione di quanto previsto all'art.172, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e all'art.9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, che richiama funzioni e competenze di cui all'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19, la Dott.ssa Mariannunziata Di Francesco è stata nominata Commissario presso l'Assemblea Territoriale idrica di Agrigento con il compito di provvedere in via sostitutiva:
- alla conclusione dell'iter di definizione e alla formalizzazione delle gestioni comunali salvaguardate ex art.147, comma 2 bis, D.Lgs. n.152/2006;
 - all'affidamento del servizio idrico integrato alla costituenda Azienda Speciale Consortile, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea Territoriale Idrica;
 - ad assicurare la consegna all'Azienda speciale consortile di reti e impianti comunali rientranti nella gestione unica d'ambito secondo le modalità di cui al successivo art. 2, comma 6, del presente decreto,
 - nonchè alla conclusione dell'iter di approvazione e aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del SII per il periodo 2018-2019, in applicazione della delibera ARERA n.918/17/R/idr del 27 dicembre 2017;
- VISTO** il D.P.Reg. n.505/gab del 22 gennaio 2021 con il quale, in esito a quanto rappresentato dal Commissario con mail del 13 gennaio 2020 in ordine alle attività completate e a quelle ancora da definire, integrata con una seconda mail del 14 gennaio 2020, è stato segnatamente disposto che *“il Commissario nominato con il D.P.Reg. n.590/2020, il cui incarico rimane confermato secondo le modalità già disposte con il richiamato decreto, provvede ad portare a termine le attività non ancora completate, nel termine finale del 28 febbraio 2021”* (v. art.1);
- VISTA** la mail del 16 febbraio 2021, con la quale il Commissario relaziona:
- che *“ad oggi i Consigli comunali che hanno deliberato positivamente la costituzione dell'Azienda consortile sono 27 su 43”*;
 - che *“il Comune di Agrigento (che ha avuto le elezioni nel novembre 2020) e il Comune di Favara si sono impegnati ad approvare lo statuto dell'Azienda in tempi brevi (febbraio 2021)”*;
 - che, quanto ai Comuni di *“Camastra, Casteltermini, Montallegro, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro e Santa Elisabetta”*, che non hanno ancora proceduto a detta deliberazione, con esclusione di quelli che hanno chiesto la salvaguardia ex art.147, comma 2 bis, D.Lgs. n.152/2006, il Commissario ha provveduto ad insediarsi presso ciascun Comune in data 28 gennaio 2021 ai fini della successiva formalizzazione delle deliberazioni di approvazione dello statuto dell'Azienda speciale consortile, in via sostitutiva;
 - che *“tutto ciò considerato è opportuna una proroga del mandato al fine di concretizzare la nascita dell'Azienda speciale consortile ed accompagnare la fase iniziale piuttosto complessa della suddetta Azienda, per un periodo non inferiore a sei mesi”*;

VISTA la successiva mail del 18 febbraio 2021 con la quale il Commissario, ad integrazione di quanto già rappresentato, segnala che *“il comune di Santa Elisabetta ha deliberato l’approvazione dello Statuto dell’azienda consortile, così come il comune di Montallegro recentemente commissariato”*, ribadendo la necessità della proroga;

RITENUTO opportuno prorogare l’incarico già conferito con D.P.Reg. n.590 del 9 settembre 2020 e confermato con D.P.Reg. n.505/gab del 22 gennaio 2021, contingentando l’ulteriore durata in mesi tre (3), con scadenza alla data del 31 maggio 2021,

DECRETA

Art. 1

1. Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, l’incarico di Commissario presso l’ATI di Agrigento conferito alla dott.ssa Mariannunziata Di Francesco con D.P.Reg. n.590/2020, e confermato con D.P.Reg.n.505/gab del 22 gennaio 2021, è ulteriormente prorogato di mesi tre (n.3), con scadenza alla data del 31 maggio 2021.

Art. 2

1. Al Commissario spettano l’indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08.06.2012, Tab. 3, dell’Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto, nel rispetto dell’art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006 a carico dell’ATI.

Art. 3

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale Energia e Servizi di P.U. in ossequio all’art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall’art.98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015.

2. L’ATI di Agrigento provvederà a notificare il presente decreto a tutti i Comuni dell’ambito territoriale di riferimento e ai soggetti a vario titolo interessati, tra i quali la gestione commissariale di Girgenti Acque s.p.a., Consorzi e Società, nonché alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito istituzionale.

IL PRESIDENTE
Musumeci